

# STUDIO MORISCO RAGNI

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

---

Corso Francia 177/bis - 10139 TORINO  
☎ +39.011.749.10.32 / Fax +39.011.749.10.32  
www.studiomoriscoragni.com

**Dott. FORTUNATO MORISCO**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE  
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE  
PERITO DEL TRIBUNALE

**Dott. MARIAVIRGINIA RAGNI**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE  
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE  
PERITO DEL TRIBUNALE

Ai Signori Clienti  
Ai Loro Indirizzi

Torino, lì 12 settembre 2017

**Circolare 12/2017: Buoni Pasto – Novità**

Il 9 settembre è entrata in vigore la nuova normativa sui Buoni Pasto che ha introdotto alcune novità in materia.

In primo luogo sono stati chiariti gli esercizi presso i quali possono essere utilizzati ovvero dove può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa, e cioè:

- negli esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287;
- nelle mensa aziendale ed interaziendale;
- nei supermercati, negli esercizi autorizzati alla vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (quindi anche **mercati e mercatini**);
- nei locali di produzione dei prodotti alimentari previa iscrizione all'Albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- la vendita al dettaglio e per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l'attività agricola;
- nelle attività di Agriturismo

- nelle attività di Ittiturismo;
- in locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l'attività di produzione industriale i in cui si effettui la vendita al dettaglio di prodotti alimentari

Poi sono state elencate le principali caratteristiche dei buoni pasto che consentono al lavoratore di ricevere un servizio sostitutivo della mensa, di importo pari al valore facciale del buono stesso; quindi saranno utilizzabili per l'intero "valore facciale" (**non ci sarà il resto**).

Inoltre **viene** espressamente **previsto che**:

- i buoni pasto sono utilizzati da prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa pranzo;
- possono essere utilizzati anche dai collaboratori
- **non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di 8 buoni**, né commercializzabili o convertibili in denaro.

I buoni pasto in forma cartacea devono riportare:

- a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
- b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
- c) il valore facciale espresso in valuta corrente;
- d) il termine temporale di utilizzo;
- e) uno spazio riservato alla apposizione della **data di utilizzo**, della **firma** del titolare e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
- f) la dicitura «Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare».

Nei buoni pasto in forma elettronica l'obbligo di firma del titolare del buono pasto è assolto associando nella tessera magnetica (o altro supporto informatico), di dati dell'utilizzo la data di ogni utilizzo con il codice identificativo riconducibile al titolare stesso.

\* \* \* \* \*

Cordiali saluti

Studio Morisco Ragni